



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BALDASSARRI, AMATO, BAIIO, BONINO, BRUNO, CONTINI, DE ANGELIS, Cristina DE LUCA, DEL PENNINO, DIGILIO, GERMONTANI, GRILLO, GUSTAVINO, MENARDI, MILANA, MOLINARI, MUSSO, OLIVA, PALMIZIO, PERDUCA, PETERLINI, PISCITELLI, PORETTI, RAMPONI, RUSSO, RUTELLI, SANTINI, SBARBATI, SERRA, SPEZIALI, STRANO, THALER ASSUERHOFER, VALDITARA, VALENTINO e ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2012

Disposizioni per favorire la lotta all'evasione fiscale e l'emersione di reddito imponibile attraverso il contrasto di interesse

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia è urgente un più efficace contrasto all'evasione fiscale, con uno strumento che si affianchi ai necessari accertamenti e incroci dell'Agenzia delle entrate, ma basato su elementi di contrasto di interessi. Solo in questo modo si possono creare le opportune sinergie e quindi risultati migliori sul fronte del contrasto all'evasione. Le famiglie debbono, cioè, avere l'interesse a ottenere la documentazione delle spese. In

questo modo si spinge all'emersione quell'ampia area di nero che come ben sappiamo si colloca sui 120 miliardi di euro. Il disegno di legge propone poi l'introduzione di un «conflitto di interessi», che consiste nella possibilità data alle famiglie di dedurre dal reddito imponibile ai fini IRPEF, fino a un tetto massimo di 3.000 euro l'anno, le spese per la casa, la famiglia e la cura degli anziani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di incentivare il contrasto all'evasione fiscale e favorire l'emersione di maggiore reddito imponibile, all'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l-quater*) è aggiunta la seguente:

«*l-quinqies*) le spese relative alla salute della famiglia e alla formazione dei figli e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, nonché le spese di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, per un importo complessivo annuo non superiore a euro 3.000 oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese fra quelle di cui alle lettere precedenti o fra le spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 del presente testo unico e all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione introdotta dal comma 1 del presente articolo, nel limite massimo di 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal presente comma. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, è rideterminata attra-

verso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nell'anno 2009, ridotta del 10 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nel Documento di economia e finanza per gli anni 2012-2015, quantificata complessivamente in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano in via diretta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale nonché agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto delle disposizioni medesime. Le citate disposizioni costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

3. Le maggiori entrate prodotte dall'emersione di nuova base imponibile in conseguenza dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1 confluiscono come disponibilità aggiuntive destinate alla copertura degli oneri derivanti dal medesimo comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ogni anno alla quantificazione delle predette maggiori entrate e alla loro specifica indicazione nel Documento di economia e finanza.